

Premesso che la formazione specialistica dei medici è disciplinata dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Atteso che, in base alla suddetta normativa, è previsto che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l'Università, la Regione e il medico specializzando, e che al medesimo sia corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo;

Visto, in particolare, il D.P.C.M. del 6 luglio 2007, che a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 definisce lo schema tipo del contratto in parola, e all'art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 dello stesso decreto;

Vista la DGR 2719 dd. 9.11. 2007, con la quale la giunta regionale ha approvato il contratto annuale di formazione specialistica dei medici, di cui al predetto decreto legislativo 368/1999, e ss.mm., ed ha contestualmente autorizzato l'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, dott. Ezio Beltrame, alla firma dei contratti medesimi, in virtù dell'apposita delega dell'allora Presidente della Regione, Riccardo Illy;

Vista la DGR 1348 dd. 10 luglio 2008, con la quale - nell'interesse di semplificare e rendere tempestive le procedure di sottoscrizione di ciascuno dei numerosi contratti annuali - è stato integrato lo schema di contratto, di cui alla predetta DGR 2719/2007, prevedendone il rinnovo automatico per tutta la durata del periodo di formazione specialistica, previa verifica delle condizioni legittimanti, ed ha altresì autorizzato il dott. Giorgio Ros, al tempo direttore centrale della Salute e Protezione sociale, alla firma dei contratti medesimi, in forza della delega del Presidente della Regione, dott. Renzo Tondo;

Vista la DGR 2217 dd. 30 ottobre 2008, che - in considerazione dell'avvicinarsi degli incarichi dirigenziali della Direzione centrale competente - autorizza il Direttore Centrale Salute e Protezione sociale pro tempore alla firma dei contratti in questione, su delega del Presidente della Regione;

Preso atto che, nel rispetto della titolarità di autonomia e discrezionalità delle Regioni nella materia qui considerata, lo Stato dispone che le stesse possono finanziare contratti aggiuntivi a finanziamento regionale, affinché, insieme ai contratti statali attribuiti a ciascuna scuola di specialità, possano essere coperti - quanto più possibile - i fabbisogni formativi regionali di medici specialisti, così come determinati ai sensi dell'art. 6-ter del DLgs 502/1992 e ss.mm.;

Precisato che, ai fini sopra descritti, questa Regione annualmente autorizza - a favore delle Università degli Studi di Trieste, di Udine e, per talune specialità mediche, degli Atenei fuori regione - il finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione specialistica per medici e ne garantisce lo stanziamento pluriennale correlato alla durata di ciascun corso di specialità;

Considerata l'esigenza che le motivazioni e le finalità legittimanti l'impegno finanziario pluriennale profuso dalla Regione vadano mantenute e garantite nell'arco dell'intero percorso formativo, attraverso il mantenimento del contratto aggiuntivo regionale alla medesima Università cui la Giunta regionale ne ha concesso il finanziamento, nonché l'impegno del medico specializzando, assegnatario di tale contratto, di mantenere la propria iscrizione alla medesima Università per l'intera durata del corso di specializzazione;

Vista la Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, recante "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", ed in particolare l'articolo 8, commi 61 e 62, che per le finalità sopra descritte prevede le seguenti disposizioni:

- il finanziamento regionale dei contratti di formazione specialistica dei medici resta attribuito alla medesima Università beneficiaria per l'intera durata del corso di specializzazione;

- il contratto aggiuntivo regionale di cui sopra viene conseguentemente adeguato;

Ritenuto, in attuazione della predetta normativa, di introdurre allo schema tipo di contratto approvato con le deliberazioni sopra richiamate, le seguenti integrazioni, opportunamente condivise con le Università degli Studi di Udine e di Trieste;

- nell'intestazione del contratto: dopo le parole "...ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs 368/1999 e ss.mm.," sono inserite le parole "e assegnazione del contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con DGR.....per l'intera durata del corso di specializzazione e non trasferibile ad altro diverso Ateneo.".
- all' art. 5: viene aggiunto il comma 5: " Il medico in formazione specialistica intestatario del contratto aggiuntivo finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a mantenere la propria iscrizione presso l'Ateneo cui è stato assegnato ed è consapevole che durante il suo percorso di formazione specialistica non potrà trasferirsi ad altro Ateneo.

Ritenuto, pertanto, di adottare lo "Schema di contratto di formazione specialistica per medici finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", il cui testo costituisce allegato facente parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che le anzidette specificazioni non introducono adempimenti ulteriori a carico delle parti contraenti, né modificano sostanzialmente il contenuto del contratto nazionale, di cui al precitato DPCM 6.7.2007;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di approvare lo schema di "contratto di formazione specialistica per medici finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", con l'integrazione di cui alla superiore narrativa, contenuto nel documento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.
2. Lo schema di contratto di cui al precedente comma 1 viene adottato a decorrere dall'a.a. 2015/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

FINANZIATO DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

(ART. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e ss.mm., e DGR n.....dd.....)

TRA

- L'Università degli Studi di....., rappresentata dal
- La Regione autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata dal

E

Il Dott....., nato a..... il....., residente a....., C.F....., ammesso alla scuola di specializzazione in nell'a.a., iscritto al ... anno di corso ed iscritto all'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri presso la sede didal

A seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso bandito per l'ammissione alla suddetta scuola dell'Università degli Studi di....., ai sensi dell'art. 37, del D. Lgs. 368/1999 e ss.mm., e assegnazione del contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con DGR.....per l'intera durata del corso di specializzazione e non trasferibile ad altro diverso Ateneo.

SI STIPULA

il presente contratto, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

ART. 1

1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere daled è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.

2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.

3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata;

ART. 2

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

2. L'Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato formalmente a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.

ART. 3

1. L'Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L'attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale istituzionalmente preposto allo svolgimento della medesima.
2. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

ART. 4

1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della scuola.
2. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
3. La presenza del medico in formazione specialistica, per l'attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere rilevata con idonea modalità.

ART. 5

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

3. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

5. Il medico in formazione specialistica, intestatario del contratto aggiuntivo finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si impegna a mantenere la propria iscrizione presso l'Ateneo cui è stato assegnato ed è consapevole che durante il suo percorso di formazione specialistica non potrà trasferirsi ad altro Ateneo.

ART. 6

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo previsto, con riferimento alla specializzazione in e al ... anno di corso, dal D.P.C.M., pari a €....., di cui €..... a titolo di parte fissa lorda ed €..... a titolo di parte variabile lorda. Tale trattamento viene corrisposto dall'Università in 12 rate mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.

Il trattamento economico per le successive annualità è automaticamente determinato in base alla normativa nel tempo vigente.

2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. L'azienda sanitaria, alla quale il medico in formazione specialistica è assegnato dal Consiglio della Scuola ex c. 2 art. 38, del decreto legislativo 17.8.1999, n. 368 e successive modificazioni, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 7

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.

2. L'originale del presente contratto è depositato presso l'Università degli Studi di, rimanendo a disposizione degli altri contraenti e delle Aziende, che potranno in qualsiasi momento estrarne copia.

3. Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

I Contraenti:

per l'Università.....

per la Regione.....

il Dott.....

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE